CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2025

Sintesi memoria della
Procuratrice regionale
Presidente Fernanda Fraioli

UDIENZA DEL 21 LUGLIO 2026



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2025

Sintesi memoria della
Procuratrice regionale
Presidente Fernanda Fraioli

UDIENZA DEL 21 LUGLIO 2026

Magistrati relatori

Introduzione
Fernanda FRAIOLI

"*Il quadro finanziario generale regionale*"
Fernanda FRAIOLI, Alessandro NAPOLI, Marco MORMANDO, Carlo Alberto MARTINI, Nicola PERETTI

"*La gestione sanitaria regionale*"
Fernanda FRAIOLI, Letizia DAINELLI, Massimo VALERO

Conclusioni
Fernanda FRAIOLI

Nucleo di revisione amministrativo della Procura regionale
Cinzia DE LUNA, Chiara LO PRESTI, Chiara MAROTTA, Gaetano Livio PALMIERI, Giuliangela PROIETTI BOCCHINI, Elisa SOLITARIO, Alessandra SQUARTINI
Coordinamento: Giuliangela PROIETTI BOCCHINI

Signor Presidente e Signora Presidente Aggiunta, Magistrati del collegio, Signori Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, autorità civili e militari presenti, giunga a voi il mio più sentito saluto e ringraziamento per la presenza all'odierno consesso.

L'annuale Giudizio di Parifica del Rendiconto della Regione è momento di particolare importanza per apportare un rilevante contributo al perseguimento effettivo di valori propugnati dalla Costituzione da parte delle Amministrazioni regionali.

Attuato congiuntamente dai due organi della magistratura contabile, si pone come importante momento di sintesi dell'intera attività di un anno di gestione che aspira a conseguire un'attestazione di correttezza e di legittimità in merito alle risorse finanziarie in dotazione, utilizzate a fini propri della collettività amministrata.

Il principio del pareggio di bilancio – altrimenti detto "equilibrio di bilancio" – introdotto dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 ha imposto, oltre che allo Stato, anche agli enti pubblici di mantenere in attivo o in pareggio le spese rispetto alle entrate, consentendo loro di contrarre debiti solo in ipotesi eccezionali.

Il tutto finalizzato a tenere in ordine i conti pubblici, non soltanto per garantire la stabilità economica al momento, quanto per assicurarla alle generazioni future.

Ed in ciò, il ruolo di controllo della magistratura contabile ne è stato rinforzato, posta la sua istituzionale funzione di custode dei conti pubblici.

Il confronto avviene in massima parte tra l'ufficio di controllo e gli uffici regionali.

Ma vede interessata anche la Procura, pur se con modalità differenti da quelle tipiche per lo svolgimento della propria attività inquirente.

Il giudizio di parifica del bilancio regionale – obbligatorio controllo di legittimità e regolarità sul Rendiconto generale delle Regioni che garantisce il coordinamento della finanza pubblica – si fonda, quindi, sul contraddittorio tra Regione ed ufficio di controllo della Corte dei conti a

cui l'organo inquirente contabile non è chiamato dal legislatore a partecipare, se non in via indiretta.

Sussiste, pur sempre, la possibilità per l'ufficio di Procura di interloquire su questioni dubbie o poco intellegibili in merito alle quali avere chiarimenti, ma con modalità differenti da quelle usuali.

La sua funzione è, purtuttavia, la medesima: di garanzia dell'ordinamento nello svolgimento della quale interviene nell'approvazione del Rendiconto regionale a tutela del corretto funzionamento dei meccanismi democratici.

Le modalità – ai sensi dell'art. 40 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, c. 5 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, che ad essa si richiama – sono quelle della giurisdizione contenziosa che richiedono la presenza del Pubblico Ministero contabile sia all'udienza di parifica che all'udienza camerale, precedente e propedeutica, alla deliberazione sul Rendiconto regionale, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del suddetto decreto legge, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Ed è quanto effettuato anche per l'esercizio finanziario in commento, antecedentemente all'odierno giudizio preceduto da una sostanziosa fase istruttoria culminata con il contraddittorio con la Regione del giorno 8 luglio 2026, a cui anche l'ufficio di Procura ha partecipato attivamente con i suoi rappresentanti, debitamente informati dalla puntuale consegna degli esiti dei colloqui avuti con gli uffici regionali, da parte dell'ufficio di controllo che ha, così, avuto modo di chiarire qualsivoglia dubbio sollevato.

A conclusione, la Sezione regionale di controllo, ha fissato l'odierna udienza di parifica su cui ci si accinge a riferire.

Il contraddittorio, oltre a porsi quale innegabile anticipazione di un'eventuale difesa per l'Amministrazione, è momento utile per certificare ed assicurare al controllore bontà, genuinità ed affidabilità dei dati forniti.

Assicura, altresì, la possibilità di una sana ed attendibile correzione nel corso delle interlocuzioni che seguono una dialettica propria dell'ufficio

di controllo, tendente non soltanto alla risoluzione delle contingenze, ma soprattutto ad instaurare quel rapporto di continuità con gli uffici dell'Amministrazione regionale finalizzato ad indirizzarli verso un miglioramento dei percorsi realizzativi della gestione, operando migliorie a seguito delle osservazioni effettuate dai magistrati contabili.

Il controllo, necessariamente diffuso, su tutto l'operato dell'Ente Regione ha, per di più, la capacità di messa a punto delle buone pratiche che in futuro si dovranno adottare per poter perseguire ed assicurare una sana gestione delle risorse regionali.

Tanto esula dalla tipologia di attività propria dell'organo inquirente, notoriamente non esercitabile con tali canoni.

Perché, è appena il caso di ricordare che la finalità del controllo dell'operato regionale non è tanto di rilevare, stigmatizzandole, le criticità, ma di stimolare i necessari aggiustamenti per attuare una definitiva, sana e corretta gestione.

Ciò non significa che alcune macroscopiche irregolarità debbano essere comunque giustificate – come dimostrato sul resto del territorio nazionale da alcune "*parifiche ad eccezione di…..*" registrate in alcune occasioni – ma semplicemente che pur nella loro rilevante illegittimità non si presentano così tanto inficianti da invalidare l'intero Rendiconto e, quindi, da portare alla sua totale non parificabilità.

Come anche non significa impossibilità di non parificare, ma soltanto una sua limitazione a casi davvero gravi e così pervasivi da non consentire un apprezzamento dell'intera gestione anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'operato controllo da parte dell'organo contabile è funzionale all'esercizio di quello politico sulle scelte finanziarie dell'esecutivo.

La Parifica, ponendosi quale controllo di legittimità-regolarità, si configura come strumentale all'approvazione del Rendiconto da parte dell'organo legislativo della Regione che effettua un controllo politico sulle scelte operative dell'esecutivo, mediante l'approvazione formale del Rendiconto.

"*Le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti*", purtuttavia, afferma la Consulta "*si presentano distinte e non confliggenti: l'una consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel Rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente su cui si basa il Rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria*" (sentenza n. 184 del 22 luglio 2022, ma ancor prima anche n. 72 del 2012; n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015).

La funzione evidentemente, per così dire, "servente" della Parifica operata da parte dell'ufficio di controllo per l'approvazione con legge del Rendiconto regionale non si pone, tuttavia, come imprescindibile perché, come ricordato dal giudice delle leggi, è possibile procedervi anche in sua assenza.

È ormai notorio che con detta sentenza la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di approvazione del Rendiconto con legge regionale anche in mancanza di parifica da parte della Corte dei conti, ma tanto, sul piano pratico ed effettivo, si risolverebbe unicamente nella perdita di un'occasione preziosa per porre in essere una sana gestione finanziaria, corretta in itinere, dall'organo di controllo deputato in via istituzionale ad effettuare critiche puntuali e strumentali, non soltanto alla gestione del momento, ma soprattutto per quelle future.

Una sterilizzazione dell'operato del giudice contabile, se nell'immediato può configurarsi come il superamento di un ostacolo momentaneo, mostra tutta la sua fragilità e miopia per il futuro non consentendo alle gestioni a venire, di giovarsi delle operate correzioni a tutto vantaggio di una sana ed efficiente amministrazione delle risorse pubbliche, posta la sua strumentalità all'intero ciclo di bilancio che lungi dal limitarsi all'annuale gestione, necessariamente da circoscrivere nel tempo, estende i propri effetti anche oltre i limiti temporali annuali.

Ne sono una piena dimostrazione le affermazioni che l'Organo di revisione della Regione Piemonte ha effettuato, nella sua relazione sulla

proposta di legge al Rendiconto generale per l'anno finanziario 2025 in esame, in merito agli interventi della Corte dei conti.

Così laddove, a proposito della disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale riporta che "*il testo rappresenta il recepimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in occasione dei più recenti Giudizi di parificazione*" o ancora, in materia di personale, nell'invitare l'Ente a monitorare costantemente la spesa del personale e degli incarichi comunque denominati nel rispetto dei vincoli normativi dettati in merito "*il tutto sottolineando l'importanza dei principi sanciti dalla Sentenza n. 7/2022 della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede Giurisdizionale*" che, è appena il caso di ricordare, statuisce che gli EE.LL. non possano programmare nuove spese per il personale, eccedenti il limite del *turn over,* laddove l'Organo di revisione riscontri l'assenza di un equilibrio finanziario pluriennale certificato.

Ma anche, il richiamo alle somme previste in c/capitale per PNRR ove il Collegio raccomanda di monitorare i carichi amministrativi al fine di non vanificare l'efficacia degli interventi pianificati, con esplicito riferimento "*a quanto raccomandato dalla Sezione Autonomie che ha dedicato una sezione apposita nei questionari per gli organi di revisione mirata a controllare l'impatto del PNRR sulle Regioni e il Ministero che ha predisposto il manuale delle procedure di controllo per i contributi agli investimenti della finanza locale*".

La sana gestione, allora, viene garantita dalla valutazione di un coacervo di elementi che non si limitano alle grandezze finanziarie, ma si estendono a tutto l'intero ordinamento regionale fatto di organizzazione, procedure, controlli, provvedimenti normativi, attività, e che soltanto con un'interlocuzione continua può essere assicurata.

La Consulta, da tempo ha individuato i tratti salienti del giudizio di parifica del Rendiconto affidato al giudice contabile e disciplinato dal TU delle leggi sulla Corte dei conti, nello specifico dagli artt. da 39 a 41 del r.d. n. 1214 del 1934 (vedi sentenza n. 121 del 1966) ritenendo che "*l'attribuzione alla Corte dei conti, in specie alle Sezioni Regionali di controllo,*

in sede di parifica dei rendiconti regionali, del compito di verificare il rispetto dei parametri normativi, anche costituzionali, in vista della tutela della stabilità finanziaria e degli stessi enti controllati, ha coinciso con il rafforzamento di quei caratteri del procedimento che lo hanno reso ascrivibile al novero dei "controlli di legittimità-regolarità".

Purtuttavia, nonostante quanto finora evidenziato, la presenza del Pubblico Ministero non è eliminabile posto che per espresso disposto normativo, il giudizio di parifica si svolge con le modalità contenziose e la sua presenza è obbligatoria perché richiesta dall'art. 40 del r.d. n. 1214 del 1934 che parla di "*formalità della giurisdizione contenziosa*".

La celebrazione di una pubblica udienza con la partecipazione dell'ufficio di Procura che si pronuncia in merito, ne è la piena testimonianza.

Ma che la Parifica sia un procedimento di controllo non disciplinato dal Codice di Giustizia contabile, è stato chiaramente detto dalle Sezioni Riunite con le pronunce n. 2 del 2022 in sede di controllo e n. 34/QM del 2024 in sede giurisdizionale.

Si legge in particolare in quest'ultima che "*gli artt. 39, 40 e 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, integrano le particolari regole procedurali della parificazione dei rendiconti regionali che, quale forma di manifestazione dell'esercizio della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti, non è un giudizio in senso tecnico-processuale; non è, quindi, applicabile alla parificazione il codice della giustizia contabile che, secondo l'art. 1, c. 3, ha istituito e regolato la disciplina processuale dell'esercizio della giurisdizione contabile da parte dei giudici individuati dall'art. 8 c.g.c.*".

Logica conseguenza è che il Procuratore Regionale, pur partecipando alla pubblica udienza quale interventore necessario, non acquisisce, tuttavia, il ruolo di parte in senso processuale.

Resta, purtuttavia, un osservatore privilegiato che – senza uso diretto dei poteri che istituzionalmente gli sono intestati per la differente tipologia di intervento in materia di gestione del pubblico danaro cui è aduso – opera le proprie valutazioni attraverso l'ufficio di controllo, il quale con

tempestività gli mette a disposizione quanto richiesto.

L'attività istituzionalmente esercitata dal Pubblico Ministero contabile, ma soprattutto i numeri che rappresentano il tasso di illeciti amministrativo-contabili perseguiti nel territorio, gli consentono di leggere i dati finanziari che costituiscono il cuore del Rendiconto Regionale con una lente di assoluta correzione delle storture gestionali che riverbera i propri effetti anche sul numero degli illeciti poi da perseguire.

Un'azione assolutamente sinergica anche se la mancanza dichiarata di un potere istruttorio autonomo e diretto, sembra offuscarla.

Controllo e Procura restano, pur sempre, due parti processuali con caratteristiche differenti ed opposte, ma la prescritta collaborazione porta a conferire alla Parifica una connotazione di controllo finanziario qualificato.

Di guida assoluta – prima – per l'organo esecutivo regionale consentendogli l'adozione di un orientamento qualificato – poi – dell'organo legislativo regionale che viene confortato nell'approvazione formale del Rendiconto, tramite lo strumento legislativo.

Da non dimenticare, quale tassello eventuale dell'intera procedura, la possibilità di impugnativa in capo all'Amministrazione che si veda non accolte le argomentazioni fornite a sostegno della legittimità delle scelte operate e quella riconosciuta dal legislatore al Procuratore Regionale "nell'interesse della legge" laddove ritenga la decisione di parificazione del Rendiconto generale regionale, adottata dalla Sezione di controllo, lesiva degli interessi della collettività ad una corretta gestione delle risorse pubbliche.

Va, infine, evidenziato che, con riferimento all'economia regionale del Piemonte, il rapporto annuale della Banca d'Italia del 16 giugno 2026 ha rilevato che la crescita dell'economia piemontese è stata modesta ed inferiore all'anno precedente, mostrando una frenata degli investimenti ed un indebolimento del mercato del lavoro.

A fronte di un prodotto aumentato nel Nord ed in Italia dello 0,5%, in Piemonte è soltanto dello 0,4%.

La crescita del PIL inferiore alla media nazionale è stata imputata al calo dell'attività nel settore manifatturiero; alla frenata nelle assunzioni di personale a seguito della perdita di slancio del mercato del lavoro, ma anche ad una fase di stagnazione condizionata fortemente dalle tensioni geopolitiche internazionali.

L'attuazione degli interventi del Piano in ambito sanitario è risultata procedere a ritmi disomogenei ove, secondo il Rapporto, più avanzati risultano i progetti per la realizzazione delle Centrali operative territoriali e per l'assistenza domiciliare, in ritardo quelli relativi alle Case e agli Ospedali di comunità e allo sviluppo della telemedicina.

Tanto premesso, allora, l'intervento dello scrivente organo inquirente regionale – come d'abitudine – vuole offrire spunti di riflessione su alcuni ambiti gestionali che manifestano una loro particolare significativa valenza, diffusamente trattate nella relazione integrale.

Sono stati esaminati i principali dati e saldi di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, nel che si sostanzia l'analisi del Rendiconto generale della Regione Piemonte anche per l'esercizio finanziario 2025, siccome indicati nel d.d.l. reg. 5 maggio 2026, n. 139 "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025*", verificando anche la corrispondenza con i corrispettivi allegati.

La documentazione istruttoria è stata messa a disposizione di questa Procura da parte della Sezione regionale di controllo per il Piemonte e la relazione stilata sul Rendiconto regionale per il 2025, consta di due capitoli:

- Capitolo I - *Il quadro finanziario generale regionale*
- Capitolo II – *La gestione sanitaria regionale*, a cui seguono le
- *Conclusioni*.

L'analisi dei vari aggregati del quadro finanziario generale del Rendiconto regionale è stata estesa al confronto con i valori che gli stessi avevano assunto nell'esercizio precedente, al fine di verificarne e

comprenderne l'evoluzione.

Per l'aspetto finanziario sono stati analizzati i dati della gestione di competenza, in termini di accertamenti ed impegni, confrontandoli anche con le previsioni definitive di bilancio; è stato analizzato il saldo della gestione della competenza ed è stato dedicato un *focus* alla ripartizione per missioni degli impegni assunti dall'Ente.

È stato, altresì, preso in considerazione l'aspetto relativo ai flussi di cassa, sia con riferimento all'ammontare complessivo delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, sia con riferimento ai residui attivi ancora da riscuotere e a quelli passivi rimasti da pagare.

È stata dettagliata l'entità del risultato di amministrazione a fine dell'esercizio, specificando la consistenza dei vincoli e degli accantonamenti esistenti anche alla luce della novella introdotta dalla legge di stabilità 2026 sul Fondo Anticipazioni di Liquidità.

L'andamento economico-patrimoniale è stato in sintesi rappresentato riportando gli aggregati principali del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il dettaglio di quanto in breve esposto nella presente pagina introduttiva è reso maggiormente fruibile nella rappresentazione, corredata anche delle relative tabelle commentate, che può agevolmente essere rinvenuta in forma integrale con l'utilizzo del QR-code più avanti riportato e sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Conclusioni

Anche per l'esercizio finanziario 2025, l'analisi del Rendiconto generale della Regione Piemonte si è sostanziata nell'esame dei principali dati e saldi di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, siccome indicati nel d.d.l. reg. 5 maggio 2026, n. 139 "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025*", verificando anche la loro corrispondenza ai corrispettivi allegati.

Tanto ha consentito di rilevare che entrate e spese definitive sono state previste a pareggio, stanziando, complessivamente, euro 24.187.270.870,10, di cui euro 3.750.163.329,65 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

Le entrate accertate a chiusura dell'esercizio sono state per euro 17.062.798.552,37 e le spese impegnate per euro 16.768.203.790,06.

Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 2.300.998.776,05.

I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano, complessivamente, ad euro 843.176.872,68, mentre quelli in spesa ad euro 891.277.286,91.

L'esercizio finanziario 2025 si è concluso con un risultato di competenza positivo, pari ad euro 192.223.807,67.

La gestione di cassa del 2025 ha evidenziato riscossioni e pagamenti in aumento rispetto all'anno precedente in quanto a fronte dei 16.009.184.354,25 di euro del 2024, si sono registrati 16.103.782.174,02 di euro per le prime e a fronte di 15.922.866.613,29 di euro del 2024 si sono registrati 16.098.382.346,87 di euro per i secondi, come pure il fondo cassa finale di euro 315.679.715,44, è risultato in aumento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di 5.399.827,15 euro.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025 presenta un valore per l'attivo e per il passivo pari ad euro 8.216.028.500,99, con un patrimonio netto di euro -8.231.888.266,77.

L'importo del debito a carico della Regione risulta in diminuzione rispetto all'esercizio 2024 quando ammontava ad euro 4.555.087.311,91

essendo, a fine esercizio 2025 – durante il quale l'Ente non ha contratto nuovi prestiti – pari ad euro 4.343.975.949,90.

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2024, approvato con delibera consiliare, riporta un risultato complessivo dell'esercizio di Gruppo, di cui al conto economico consolidato comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammontante ad euro 197.407.026,26.

Per quanto concerne il percorso di transizione al sistema di contabilità economico-patrimoniale *Accrual*, nel corso dell'esercizio 2025 l'Ente ha proseguito le attività funzionali all'avvio della fase pilota, sviluppando plurimi interventi, di cui nella relazione si forniscono ampi dettagli.

Grande attenzione è stata riservata alla gestione dei residui, posto che l'importanza della loro corretta gestione risiede nella capacità di determinare il risultato di amministrazione, tanto più in considerazione della condizione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte che la obbliga al rispetto del relativo piano di rientro.

A seguito di apposita deliberazione di giunta, i residui sia attivi che passivi al 31 dicembre 2025 hanno formato oggetto di riaccertamento.

Pertanto, ammontano, rispettivamente, ad euro 6.250.678.348,72 – dei quali euro 3.148.505.049,91 derivanti dalla competenza 2025 ed euro 3.102.173.298,81 relativi ad esercizi precedenti – e ad euro 6.674.266.097,90 – dei quali euro 3.217.292.337,30 derivanti dalla competenza 2025 ed euro 3.456.973.760,60 relativi ad esercizi precedenti – riportando entrambi un incremento rispetto all'esercizio precedente.

Nel 2024, infatti, i residui attivi erano pari ad euro 5.561.428.354,32, mentre quelli passivi ammontavano ad euro 6.093.594.362,63.

L'incremento dei residui attivi deriva soprattutto dalle entrate proprie.

Quelli *ante* 2025, sono stati eliminati complessivamente per euro 269.766.383,95, di cui euro 208.235.433,14 per il perimetro non sanitario e per euro 117.485.213,16, per il mancato recupero dei ruoli del bollo auto per gli anni 2019 e 2020 che da solo ha fatto registrare percentuali di riscossione non confortanti atteso che, al 31 dicembre 2025, con una consistenza di residui di circa 273 milioni di euro, le riscossioni in conto

residui corrispondono a poco meno del 13% e quelle di competenza a circa il 30%.

Anche per quest'anno, si è riscontrata la permanenza di residui attivi ultra-quinquennali nella misura di euro 40.816.834,61di cui euro 32.805.217,20 relativi a posizioni più risalenti (*ante* 2020) ed euro 32.968.247,20 (*ante* 2019) già rilevata in occasione dell'analisi del precedente Rendiconto 2024 riguardo ai quali permangono difficoltà di riscossione che si configurano come una caratteristica della capacità di incameramento di alcune tipologie di entrata.

Aspetto questo da non trascurare affatto per la capacità di determinare responsabilità amministrative laddove si riscontrino perdite di crediti riconducibili a omissioni o negligenze da parte dei soggetti a ciò preposti, con conseguente obbligo di denuncia a questa Procura contabile.

Il conseguente onere di monitoraggio di tali poste di bilancio ha il preciso scopo di evitare che qualunque ritardo nell'azione di recupero dei propri crediti, possa pregiudicarne l'effettiva realizzabilità per la potenziale diminuzione dei patrimoni sui quali potersi rivalere.

Come anche i residui cancellati dal bilancio e iscritti nel conto del patrimonio dell'ente, a cui adesso la Regione sembra aver posto rimedio, restano innegabilmente un aspetto critico della gestione che richiede la verifica in concreto delle possibilità di recupero delle somme dovute, e se necessario, l'interruzione del decorso dei termini prescrizionali e l'avvio delle azioni finalizzate alla riscossione perché anche per queste posizioni la perdita delle ragioni di credito si profila come possibile fonte di responsabilità erariale da segnalare alla Procura.

La tempestività nei pagamenti si riscontra unicamente con riferimento ai debiti commerciali che, però, costituiscono una minoranza, mentre per tutti i debiti non commerciali, le tempistiche di pagamento risultano più dilatate nel tempo.

Questa si configura una criticità di non poco momento, innanzitutto, perché è già stato rilevata in occasione del giudizio di parifica dello scorso anno 2024 ed in secondo luogo perché comporta l'accumulo di

residui passivi in misura rilevante a discapito di tutti i soggetti che commerciali non sono, i quali presentano diversi gradi di dipendenza dall'erogazione delle risorse regionali, e per il funzionamento ordinario e per gli investimenti.

Un'altra problematica connessa è quella dei disallineamenti temporali tra residui attivi degli enti locali e residui passivi regionali, in merito alla quale ci si attende che con l'approvazione del Rendiconto dell'anno 2026 venga disposta una compiuta riconciliazione dei rapporti con gli enti locali, posto che lo scorso anno la Regione ebbe a rappresentare una prospettiva biennale di risoluzione della problematica e che, quindi, dovrebbe giungere a conclusione mediante l'adozione di adeguate misure organizzative capaci di assicurare una corretta rilevazione contabile nel tempo di tali rapporti onde evitare di dar nuovamente vita a disallineamenti informativi capaci di pregiudicare nuovamente l'attendibilità della consistenza dei residui iscritti a bilancio.

In merito, soltanto la certezza della genuinità dei dati riguardanti l'entità dei residui passivi relativi ai rapporti con gli enti territoriali, può assicurare l'auspicata risoluzione della problematica *de quo*.

Quanto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 – seppur inferiore rispetto al 2024, quando ammontava ad euro -1.065.062.992,70 – rimane comunque negativo, assommando ad euro 999.185.320,65.

L'applicazione al risultato di amministrazione delle quote accantonate (per euro 509.509.779,36), delle quote assoggettate a vincoli (per euro 133.762.335,06) e della parte destinata agli investimenti (per euro 1.951.093,27) ha determinato un disavanzo effettivo di euro 1.644.408.528,34, in diminuzione rispetto al risultato registrato nel 2024 (euro 4.881.400.529,92).

Il miglioramento del risultato di amministrazione è interamente imputabile alla differenza positiva registrata tra accertamenti e impegni del 2025, in grado di sovracompensare gli esiti negativi per 180,7 milioni del riaccertamento dei residui, in cui i crediti cancellati sono nettamente superiori alle economie sui residui passivi.

La parte disponibile del risultato di amministrazione dell'anno 2025, invece, è solo apparentemente in significativo miglioramento rispetto all'anno precedente nel quale la parte disponibile riportava un disavanzo di euro 4.881.400.529,92.

La consistente riduzione del disavanzo che emergerebbe dal risultato di amministrazione dell'anno 2025, pari ad euro 3.236.992.001,58, è da attribuirsi, sostanzialmente nella sua totalità, alla cancellazione del c.d. FAL, ovvero il Fondo Anticipazioni di Liquidità, per un importo di euro 3.029.495.778,73.

A consentirla, già da questo Rendiconto, è stata la legge di bilancio per l'anno 2026, n. 199 che all'art. 1, c. 643, cancella il debito delle Regioni con lo Stato per le "anticipazioni di liquidità".

Più precisamente si tratta di prestiti passati usati dalle Regioni per pagare i debiti sanitari o commerciali che ora sono trasferiti allo Stato sulla base delle regole dettate da questo comma per il riequilibrio dei conti e, per cancellare il debito, le Regioni sono obbligate a versare allo Stato una quota annuale, calcolata, su base nazionale, nel periodo dal 2026 al 2051.

Il vincolo imposto dal precedente c. 642 alle Regioni, rende sostenibile l'operazione obbligandole ad applicare al loro bilancio di previsione un risultato di amministrazione – ovvero i risparmi non spesi – in misura non superiore all'importo stabilito dalla norma al preciso fine di evitare che usino questi fondi, così sbloccati, per sostenere spese correnti a tutto discapito del rispetto degli accordi finanziari intercorsi con il MEF.

Per il Piemonte nel 2025 il peso del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità è ancora pari ad oltre 3 mld. di euro.

Il risultato di amministrazione che la Regione ha assunto l'impegno di applicare è pari all'importo determinato con riferimento ai risultati di Rendiconto del 2024 e corrispondente a un'entità non superiore al limite previsto dall'art. 1, cc. 897 e ss., della l. 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare, iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Va, comunque, rilevato che la cancellazione del FAL dal risultato di amministrazione comporta solo in apparenza un miglioramento delle condizioni finanziarie con una significativa riduzione del disavanzo, perché – ed è quel che maggiormente preoccupa – la Regione, nella gestione dell'anno 2025, non ha recuperato integralmente la quota di disavanzo che avrebbe dovuto sulla base dei piani di rientro delle diverse tipologie di disavanzo e non ha conseguito l'accelerazione di tale recupero in misura pari ai contributi di finanza pubblica per gli anni 2024 e 2025.

Nel complesso, l'entità del disavanzo non recuperata è piuttosto consistente, ammontando ad euro 81.496.512,71 che corrisponde a circa il 28% della quota da recuperare e si presenta anche superiore all'entità dei contributi di finanza pubblica previsti per gli anni 2024 (non recuperato in tale esercizio finanziario) e 2025, pari ad euro 48.129.181,56.

La finalità dell'introduzione del contributo di finanza pubblica – seppur consistente in un ausilio importante per la gestione del bilancio a partire dall'anno 2024 – per le Regioni in disavanzo non si è configurato quale trasferimento di risorse dallo Stato, ma in un obbligo di accelerazione del recupero del disavanzo.

E, siccome per il Piemonte la quota non recuperata e riferibile ai piani di rientro delle diverse tipologie di disavanzo ammonta ad oltre 33 milioni di euro significa che, al di là dell'incidenza del contributo di finanza pubblica, la gestione dell'anno 2025 non ha comunque consentito di recuperare una quota consistente di disavanzo secondo i piani di rientro approvati dalla Regione per le diverse tipologie di disavanzo.

Ciò costituisce un preoccupante indice di tensione finanziaria nella gestione della Regione Piemonte dal momento che, dall'analisi dei dati del risultato di amministrazione dell'anno 2025, nonostante la sensibile riduzione del disavanzo scaturita dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità, emerge una condizione di significativa criticità consistente nel risultato di una gestione che non ha consentito di recuperare una consistente quota di disavanzo, con conseguente

aggravio della gestione in corso.

Da rilevare che in analoga condizione, la Regione si è trovata anche in sede di approvazione del Rendiconto dell'anno 2024, per il quale la quota di disavanzo non recuperato ammontava ad euro 30.018.425,67 (di cui euro 25.092.992,09 relativo al contributo di finanza pubblica), per cui, considerato il risultato della gestione dell'anno 2025, per il quale il disavanzo non recuperato è di oltre 81 mln. di euro, sembra essersi innescato un progressivo accumulo di quote di disavanzo non recuperate.

L'andamento economico-patrimoniale è stato in sintesi rappresentato riportando gli aggregati principali del conto economico e dello stato patrimoniale.

Con particolare riferimento al settore sanitario, nell'anno 2025 sono state accertate entrate di competenza per euro 12.933.543.811,55, con un grado di incidenza sulle entrate complessive di circa il 76%, mentre gli incassi sanitari (in conto competenza), sono risultati di euro 11.194.919.867,82, pari all'80% circa degli incassi regionali complessivi.

La spesa sanitaria ammonta, in termini di impegni, ad euro 12.933.864.914,21, pari a circa il 77% degli impegni complessivi, mentre in termini di pagamenti (in conto competenza), pari ad euro 11.097.707.794,06, rappresenta l'82% circa dei pagamenti regionali complessivi.

La puntuale analisi dei dati e dei flussi finanziari delle risorse ad esso destinate e del loro impiego non ha fatto registrare, anche per l'esercizio finanziario 2025, l'esatto adempimento del disposto di cui dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, notoriamente, fa onere alle Regioni di garantire un'esatta perimetrazione delle risorse relative al suo finanziamento, assicurando, al contempo, trasparenza dei risultati della gestione sanitaria, rispetto a quella ordinaria, nell'assicurare i LEA.

Nello specifico, la Sezione di controllo ha ritenuto che alcuni capitoli di spesa dovessero essere compresi all'interno di tale perimetro per un totale di almeno euro 48.616.236,06.

Sempre in tema di perimetrazione la Sezione ha esaminato i trasferimenti in favore di ARPA.

Al riguardo si rileva che, in esecuzione di quanto disposto dalla nuova disciplina dell'ARPA, che rinvia all'adozione di apposito provvedimento della Giunta regionale l'individuazione dei servizi finanziabili con risorse del perimetro sanitario – in merito ai cui trasferimenti per il precedente esercizio finanziario 2024, erano stati espressi rilievi – la Regione, in data 19 gennaio 2026, ha approvato i criteri e i parametri per la definizione della quota annuale del FSR da attribuire all'Agenzia.

La Procura, nel prenderne atto evidenzia che, in attuazione dei criteri ivi stabiliti, debba essere data evidenza della quantificazione dei costi delle attività e delle prestazioni (dato che non emerge dalla tabella di correlazione ARPA – LEPTA – LEA 2025 trasmessa dalla Regione), ai fini della compiuta verifica delle somme erogate ad ARPA e finanziate con una quota del FSR, con le attività svolte da ARPA.

In ordine alla problematica relativa alle liste di attesa non sono emersi tutti gli elementi per valutare se le attività poste in essere abbiano raggiunto l'obiettivo di miglioramento con riferimento alle singole prestazioni sanitarie, nonostante le puntuali misure a tal fine adottate dalla legge.

Tanto anche con riferimento ai tempi previsti dalle varie classi di priorità per accedere ai sevizi sanitari, come individuati nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021 che, se non rispettati, consentono, in via suppletiva e previa autorizzazione, l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato sulle quali vige un dovere di vigilanza in capo ai Direttori Generali delle ASL, soprattutto ai fini dell'azione disciplinare e della responsabilità erariale nei confronti dei soggetti imputabili di mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito.

*** *** ***

A conclusione di queste considerazioni, chiedo al signor Presidente della Sezione regionale di controllo di emettere – sulla base delle risultanze contabili e delle considerazioni che precedono, più diffusamente specificate nella memoria integrale – pronuncia di regolarità del Rendiconto regionale per l'esercizio 2025.

Torino, 21 luglio 2026

LA PROCURATRICE REGIONALE

Pres. Fernanda Fraioli

